

# Schiavi avvelenatori. Resistenze alla schiavitù e giurisdizioni penali straordinarie nelle Antille francesi della Restaurazione

MARCO FIORAVANTI

## Premessa

Questo articolo si propone di presentare i primi risultati di una ricerca – condotta principalmente presso le *Archives Nationales* di Parigi, le *Archives Nationales d’Outre-Mer* d’Aix-en-Provence e le *Archives départementales de la Martinique* di Fort-de-France – dedicata all’amministrazione della giustizia coloniale francese nel XIX secolo, tesa ad approfondire le conoscenze sul tema, finora poco studiato, della schiavitù e del sistema penale coloniale durante la Restaurazione<sup>1</sup>.

## 1. Giurisdizioni penali straordinarie

L’ordinamento francese d’*Ancien Régime*, come è noto, prevedeva, all’interno del pluralismo giurisdizionale (giustizia ecclesiastica, signorile e regia), alcuni organismi d’eccezione. Con questa espressione, nel

periodo precedente alla Rivoluzione francese e all’affermarsi dello Stato di diritto, ci si riferiva a una serie di organi giudicanti cui non spettava una competenza generale e che erano specializzati in determinati settori. Il grado più basso della giustizia regia – che in una prima fase si affiancò a quella signorile e feudale fino a sostituirle progressivamente – era rappresentato dalle corti di *prévôtés*, quelle di *baillages* e le *sénéchaussées*, mentre al vertice dell’ordinamento regio figuravano le corti sovrane dei Parlamenti<sup>2</sup>.

Per quanto riguardava la *police*, ovvero il mantenimento dell’ordine e il controllo della vita dei sudditi<sup>3</sup>, ne erano incaricati i *prévôts* – letteralmente «agenti di polizia militare»<sup>4</sup> – e le *prévôts des maréchaux*, che avevano funzioni sia militari che giudiziarie e si occupavano principalmente di mantenere la legalità nelle campagne e di reprimere i reati riguardanti il vagabondaggio, la diserzione, le agitazioni popolari<sup>5</sup>. Ad eccezione degli illeciti commessi da vagabondi e da soldati, i *prévôts* non erano

competenti nelle città dove risiedevano, al punto da definire la giustizia da loro esercitata come "rurale": la *déclaration royale* del 5 febbraio 1731 escludeva dai casi attribuiti ai *prévôts*, i furti compiuti nelle città e nei *faubourgs*<sup>6</sup>. In particolare sia l'*ordonnance criminelle* del 1670<sup>7</sup> che il testo del 1731 mantennero queste giurisdizioni speciali, con l'attribuzione ai magistrati della competenza su ogni crimine commesso dai vagabondi e dalla cosiddetta *gens sans aveau*. Le pene inflitte erano particolarmente severe e non erano previste forme di ricorso: le sentenze si eseguivano sul campo senza possibilità di appello, secondo il titolo I, art. 14 dell'ordinanza penale di Colbert.

Questi tribunali, soppressi insieme ad altri con carattere d'eccezione dalla legislazione rivoluzionaria, furono reintrodotti in epoca napoleonica con lo scopo di reprimere i reati politici, tra i quali il banditismo, inteso come una forma moderna dei crimini perpetrati da vagabondi durante l'*Ancien Régime*<sup>8</sup>. Napoleone infatti, in seguito a un fallito attentato nei suoi confronti, istituì, con la legge del 18 piovoso anno IX (7 febbraio 1801), tribunali penali speciali, composti da tre magistrati ordinari, tre militari e due civili designati dal primo console. Tali organismi, stabiliti in 27 dipartimenti da un *arrêté* del 4 ventoso anno IX (23 febbraio 1801), avrebbero deciso privi della giuria, in unica istanza, senza la possibilità di ricorrere in Cassazione<sup>9</sup>.

Successivamente la legge del 25 dicembre 1808 stabilì che i crimini compiuti da vagabondi e marginali fossero giudicati dalle *Cours prévôtales*. Il periodo napoleonico fu caratterizzato dall'utilizzo di una molteplicità di giurisdizioni penali straordinarie sia in Francia che presso i territori occupati in Europa, oltre che nelle colonie,

giustificati in alcuni casi dal ricorso allo stato d'assedio e a quello di guerra<sup>10</sup>. In particolare operarono per i reati politici le *Cours de justice criminelle spéciale*, una sorta di commissioni militari straordinarie, istituite nei territori occupati dall'esercito napoleonico<sup>11</sup>. Il *code d'instruction criminelle* del 1808 introdusse agli artt. 553-599, come ulteriore istanza, le Corti speciali, giurisdizioni composte da giudici civili e militari con competenza molto ampia e prive di giuria, per la repressione dei reati commessi da vagabondi o mendicanti, da condannati a pene afflittive o infamanti (art. 553). A queste fattispecie l'art. 554 aggiunse i crimini di contrabbando, falsificazione monetaria, attentato commesso da truppe armate, ribellione all'esercito, omicidi perpetrati da gruppi dotati di armi.

Dopo il Congresso di Vienna, la possibilità di ricorrere a tribunali speciali era stata limitata nella Francia della Restaurazione con l'entrata in vigore della *Charte* del 1814. L'art. 62 infatti stabiliva che nessuno poteva essere sottratto al proprio giudice naturale ed escludeva la creazione di commissioni e tribunali straordinari. Tuttavia, ex art. 63, il testo costituzionale manteneva la possibilità di creare giurisdizioni speciali, denominate *cours prévôtales*, composte da magistrati civili e militari, istituite *post factum*, in violazione del principio della naturalità del giudice<sup>12</sup>. Successivamente la Camera *ultra-royaliste*, la cosiddetta *Chambre introuvable*, eletta nell'agosto 1815 e sciolta nel settembre 1816, votò severe misure repressive con lo scopo di perseguire reati di tipo politico (ribellione e sedizione) e di tipo sociale (vagabondaggio e devianza)<sup>13</sup>.

Durante la Restaurazione, nonostante le conclamate intenzioni di allontanarsi dal modello napoleonico di giurisdizioni

speciali prive di garanzie, si tornò a un'amministrazione della giustizia che prevedeva ampie deroghe alle procedure ordinarie. Più in generale nell'Ottocento, considerato in dottrina il secolo della giustizia d'eccezione e dei processi politici, si assiste a una considerevole commistione tra giustizia e politica, attraverso l'utilizzo sia di organi costituzionali sia di giurisdizioni speciali<sup>14</sup>. Numerosi furono i casi di giustizia politica nel corso della Restaurazione, ma alcuni emergono come paradigmatici. Si pensi al processo al maresciallo di Francia Michel Ney, il quale aveva appoggiato il rientro di Napoleone dall'Elba, condannato a morte dalla Camera dei Pari, per alto tradimento e attentato alla sicurezza dello Stato, *ex art.* 33 della *Charte* del 1814 o al processo ai deposti ministri di Carlo X nel 1830, messi in stato d'accusa dalla Camera dei Deputati e condannati da quella dei Pari, *ex art.* 56 del testo costituzionale, in base al modello anglosassone dell'*impeachment*<sup>15</sup>.

Infine, un esempio emblematico dell'amministrazione della giustizia durante la Restaurazione e di particolare rilievo per questa ricerca fu l'instaurazione in Francia, tra il 1816 e il 1818, di *cours prévôtales*, istituite per «rassurer les bons français» e per sterminare «l'hydre révolutionnaire» e la «tyrannie napoléonienne»<sup>16</sup> e, meno retoricamente, per reprimere reati commessi da devianti ed emarginati, oltre che dalle disciolte truppe napoleoniche. Istituite con la legge del 20 dicembre 1815, uno dei provvedimenti che formavano l'armatura del cosiddetto "terrore bianco legale", già dalla loro denominazione esse rimandavano a una filiazione da quelle d'*Ancien Régime*<sup>17</sup> – *prévôts des marchaux*, giurisdizioni speciali abolite nel

1790 – e rappresentavano un'aperta violazione del principio del giudice naturale<sup>18</sup>.

Le *cours prévôtales* erano composte da cinque magistrati provenienti dal tribunale di prima istanza, e da un militare, denominato *prévôt*, con il grado di colonnello, avente funzione istruttoria. La decisione della Camera di non comporre la nuova giurisdizione speciale di magistrati di rango elevato e di grande esperienza, non diede molto prestigio alla Corte, e creò alcuni conflitti tra il magistrato militare di grado superiore e i giudici civili<sup>19</sup>. In base agli artt. 9 e ss. del titolo II della legge istitutiva, la loro competenza riguardava i reati di ribellione armata, riunioni sediziose, scritti e discorsi sovversivi, ma altresì assassini e furti con violenza sulle grandi strade di campagna (le interpretazioni giurisprudenziali sulla definizione di *grands chemins* furono divergenti)<sup>20</sup>. Oltre ai reati già previsti dal codice di procedura penale napoleonico, comparivano nella legge istitutiva delle *cours prévôtales* anche reati di carattere strettamente politico come l'affissione o la distribuzione in luoghi pubblici di scritti contro il governo, l'esposizione di una bandiera diversa da quella bianca o le grida ostili emesse nel palazzo o al passaggio del sovrano. Queste disposizioni costituivano un sistema di repressione di ogni manifestazione politica considerata sovversiva. Il reato di complotto, invece, non rientrando pienamente nell'esercizio della violenza pubblica, fu posto fuori dalla competenza delle giurisdizioni speciali<sup>21</sup>. Le decisioni della Corte non erano passibili di ricorso in Cassazione, ma solo di richiesta di intervento del Guardasigilli nei casi più evidenti di incompetenza, e la procedura rispondeva a esigenze di celerità in quanto la sentenza era esecutiva entro ventiquattro ore.

Sebbene la funzione principale per la quale erano state istituite fosse quella di reprimere reati di tipo politico, di fatto le *Cours prévôtales* perseguirono, nella grande maggioranza dei casi, reati di diritto comune<sup>22</sup>. Tra il 1816 e il 1818 furono istruite circa 2280 cause, la maggioranza delle quali riguardavano crimini commessi da vagabondi, delinquenti recidivi, militari, mentre solo una minoranza avevano carattere politico (grida, scritti e discorsi sediziosi)<sup>23</sup>. Tra i delitti politici ricorrono le condanne per urla o tumulti, esposizione di bandiera tricolore, riunione armata. La maggioranza delle Corti iniziò a funzionare con un certo ritardo dall'aprile 1816, principalmente a causa della lentezza nelle nomine dei magistrati da parte del governo, creando la situazione paradossale di una giurisdizione d'eccezione, pensata per operare in maniera celere e sbrigativa, che cominciava a rilento a svolgere le proprie funzioni<sup>24</sup>.

Le fonti archivistiche si sono rivelate di fondamentale importanza per ricostruire il concreto funzionamento di questi organismi. Significativi appaiono, ad esempio, alcuni casi<sup>25</sup>. Una sentenza del 15 giugno 1816, emanata dalla *Cour prévôtale* del dipartimento dell'Aude, sede di Carcassonne, condannava, in esecuzione della legge del 9 novembre 1815 e dell'art. 368 del *code d'instruction criminelle*<sup>26</sup>, alla deportazione a vita di un soldato che avrebbe pronunciato minacce, non seguite da vie di fatto, contro la persona del re. Altri processi "prevotali" furono istruiti nei confronti di alcuni uomini che avevano redatto testi contro il regime vigente o altri che avevano auspicato, oralmente o per iscritto, il ritorno di Bonaparte e furono posti a giudizio certi repubblicani che avevano affisso coccarde

tricolore con la scritta *Liberté, égalité, vive l'empereur, à bas les royalistes*<sup>27</sup>. Altri presunti movimenti insurrezionali nel dipartimento del Rhône portarono all'imputazione da parte della locale *Cour prévôtale* di ventuno individui<sup>28</sup>. Ma nella documentazione archivistica compaiono anche atti di processi per reprimere crimini di diritto comune, terminati con pene particolarmente severe. Il 26 maggio 1816 la Corte di Nancy inflisse, per tentativo di furto, la pena ai lavori forzati per vent'anni a un fornaio, Jean-Baptiste Laurent, il quale fu anche marchiato ed esposto al supplizio sulla pubblica piazza di Toul<sup>29</sup>. A Dijon, con una sentenza del 20 giugno 1816, si condannò alla deportazione un coltivatore per aver distribuito uno scritto contenente provocazioni dirette e indirette al capovolgimento del governo legittimo, in esecuzione della legge del 9 novembre 1815 e dell'art. 368 del codice di procedura penale. Una causa particolarmente controversa fu quella svoltasi a Carcassonne, dove, il 20 luglio 1816, furono condannati alla pena capitale Jean Beaux, chirurgo, Jacques Gardey, ex militare, e François Bonnery, coltivatore, per il tentativo di evasione dalla prigione della stessa città, dove erano rinchiusi per altri crimini, e per organizzazione di banda armata con scopi sediziosi<sup>30</sup>. L'accusa di reato proveniva da una lettera anonima sospetta e vi erano forti dubbi se si trattasse di un caso riconducibile alle fattispecie di delitti previsti dalla legge. La *Cour prévôtale* del dipartimento della Nièvre, sede di Nevers, con una sentenza del 14 giugno, inflisse ad alcuni imputati per furto la pena ai lavori forzati a vita, mentre il 13 luglio la stessa Corte emise una sentenza di deportazione contro autori di scritti, e il 6 agosto 1816 venivano condannati a vent'anni

Fioravanti

di lavori forzati alcuni sospetti di furto<sup>31</sup>. Non essendo previste forme giurisdizionali di ricorso nei confronti delle sentenze, vi furono numerose richieste di grazia o di clemenza<sup>32</sup>. Molte di queste ultime erano inoltrate da detenuti che si trovavano nella prigione di Mont-Saint-Michel, la maggior parte dei quali avevano commesso reati di diritto comune<sup>33</sup>.

Queste giurisdizioni speciali, che lasciarono uno dei peggiori ricordi nella storia della giustizia francese<sup>34</sup>, furono soppresse in Francia nel 1818 ma vennero mantenute, anche se in forme diverse, in alcune realtà d'oltremare. Manca tuttavia uno studio d'insieme sul sistema delle Corti speciali in Francia, sebbene si disponga di numerose ricerche particolari sui singoli dipartimenti. Ancora più lacunosa e incompleta è la ricostruzione della realtà coloniale<sup>35</sup>. Solo recentemente stanno appearing studi, da parte di autori francesi e anglosassoni, sull'amministrazione della giustizia d'oltremare, interpretata in particolare nel rapporto con la madrepatria, anche se l'attenzione maggiore è ancora rivolta agli anni successivi alla conquista dell'Algeria, coincidenti con il periodo di maggiore sviluppo del colonialismo francese<sup>36</sup>.

## 2. *La Cour prévôtale per la repressione del veneficio*

In Martinica, il reato di avvelenamento era stato già disciplinato sia dall'ordinanza regia del 3 febbraio 1724 che prevedeva la pena di morte per i colpevoli e i complici<sup>37</sup>, sia da quelle coloniali del 4 ottobre 1749 e del 12 novembre 1757. Inoltre nel 1803 (24 vendemmiaio anno XII), era stata in-

trodotta una giurisdizione *prévôtale* dal capitano-generale Louis Thomas Villaret de Joyeuse, in quanto la colonia si trovava in stato d'assedio a causa della guerra, ed essa scomparve, dopo aver pronunciato più di cento pene capitali, con la fine delle ostilità senza la necessità di abolirla formalmente. Ma solo con l'ordinanza del 12 agosto 1822 si istituì una *Cour prévôtale* per la repressione del veneficio<sup>38</sup>. L'istituzione di questo tribunale in Martinica rispondeva alla necessità di reprimere un reato che, secondo i funzionari coloniali, si era moltiplicato in maniera allarmante. Il governatore dell'isola, generale François-Xavier Donzelot<sup>39</sup>, e il procuratore generale, Pierre-François-Honoré Richard de Lucy, ritenevano che la giustizia ordinaria contrastasse con la necessità di perseguire un reato così grave e diffuso, come quello di avvelenamento. Malgrado le richieste da parte del Ministero della giustizia di mantenere le garanzie processuali e le libertà individuali previste dal diritto francese, la giurisdizione straordinaria, composta da giudici militari e civili – reclutati tra le élite dei proprietari di piantagioni – senza una sede stabile, rimase in funzione fino alla fine del 1826. Una nota manoscritta del Ministero della marina e delle colonie precisava che, malgrado le similitudini, le Corti della Martinica non erano paragonabili a quelle della madrepatria:

La Cour prévôtale créée à la Martinique ne ressemble aux Cours prévôtales de France, ni par la composition, ni par la manière dont se règle la compétence, ni pour les garanties accordées à l'accusé. Il est vrai que la justice ordinaire rendue, conformément à l'ordonnance de 1670, a été, jusqu'ici, insuffisante pour réprimer les crimes d'empoisonnements<sup>40</sup>.

Piuttosto che il *prévôt de maréchaussée* che operava nella Francia rurale d'*Ancien Régime* come giurisdizione straordinaria, il modello preso dai coloni fu quello del tribunale speciale per la repressione del brigantaggio istituito in Francia nel 1803, e introdotto in Martinica. La Corte coloniale però, a differenza di quelle marziali della metropoli, non era formata da magistrati professionisti e la sua stessa composizione denotava la commistione tra poteri pubblici e privati<sup>41</sup>.

Nelle colonie vigea il modello di tipo inquisitorio, che prevedeva la segretezza e la scrittura della procedura e il mantenimento del sistema delle prove legali, mentre nella madrepatria esso era stato progressivamente abbandonato a vantaggio del principio del libero convincimento del giudice e di un processo orale con un contraddittorio pubblico<sup>42</sup>. Per esempio, la testimonianza di uno schiavo, anche di un testimone oculare, non valeva come prova piena in tribunale, ma veniva considerata solo come indizio<sup>43</sup>. All'interno del sistema delle prove legali, dunque, la procedura rimaneva segreta e la tortura giudiziaria, in disuso in Francia già dal Settecento e abolita da Luigi XVI il 24 agosto 1780, veniva mantenuta<sup>44</sup>. Gli schiavi infine non potevano adire la Corte di cassazione ma soltanto chiedere atti di clemenza al sovrano<sup>45</sup>.

Inoltre in Martinica, e in altre colonie centro americane come la Giamaica, i proprietari partecipavano in qualità di giudici non professionisti al processo contro i loro schiavi<sup>46</sup>. I padroni esercitavano una giustizia privata, che rimandava ai metodi dell'Europa d'*Ancien Régime*, o meglio una giustizia domestica che si affiancava a quella di Stato<sup>47</sup>. Nelle colonie infatti, resistevano elementi tipici della realtà giu-

ridica premoderna<sup>48</sup>, come la distinzione in *status*, la pluralità delle giurisdizioni e le forme private di amministrazione della giustizia. In particolare all'interno delle piantagioni i proprietari amministravano direttamente la giustizia sui propri schiavi, in un "regime disciplinare" che non prevedeva l'intervento di magistrati e di procedure: «c'est le maître seul qui, lorsqu'il estime que son esclave a commis une faute, ordonne qu'il soit châtié, et fait exécuter le châtement»<sup>49</sup>. Come raccontò l'ex schiavo Frederick Douglass – che nel 1837 fuggì dal suo padrone e divenne un *leader* abolizionista e si sarebbe battuto anche per i diritti delle donne<sup>50</sup> – la piantagione era «un piccolo Stato a sé, con la sua lingua, le sue leggi, regole e costumi. I problemi e le controversie che sorgevano lì non venivano risolte dai poteri civili dello Stato»<sup>51</sup>. Il sorvegliante, secondo la ricostruzione di Douglass, svolgeva le funzioni di accusa, giudice, giuria, avvocato e giustiziere.

Il potere dei proprietari si esercitava sugli schiavi in maniera quasi assoluta – «la loi s'arrête au seuil de l'habitation»<sup>52</sup> – attraverso quella che è stata definita una sovranità domestica<sup>53</sup>. L'amministrazione della giustizia nelle colonie, dunque, era caratterizzata da una sorta di "illegalismo" e sottoposta all'arbitrio dei padroni i quali decidevano sia i capi di imputazione sia le pene da infliggere e le poche norme che tutelavano gli imputati non venivano applicate. Emergeva dunque una confusione di poteri pubblici e privati: da un lato nel corso del Settecento furono inflitte pene, anche severe, compresa quella di morte, nei confronti di schiavi sospettati di avvelenamento e si affermò la prassi di statuire in via extragiudiziaria per piccoli reati commessi da schiavi e liberi di colore, sen-

za possibilità di appello<sup>54</sup>; da un altro si verificò anche una confusione tra i poteri, testimoniata dai numerosi casi di intervento del potere pubblico – con arresti e detenzioni – in esecuzione di una semplice richiesta del padrone: «châtiment infligé à la geôle, emprisonnement, condamnation à la chaîne, déportation: toutes peines infligées par le pouvoir public, à la demande du maître, sur de simples présomptions»<sup>55</sup>.

Ancora nel 1838, in un *Recueil des dispositions réglementaires relatives à la police des esclaves*, elaborato dal *Conseil privé* della Guadalupa, si manteneva il diritto per i padroni di infliggere sanzioni ai fuggitivi<sup>56</sup>. Solo verso la fine della monarchia di Luglio – ordinanza del 25 gennaio 1840 – i magistrati coloniali furono incaricati di ispezionare le piantagioni per verificare come venivano trattati gli schiavi e come i padroni utilizzavano il loro potere disciplinare<sup>57</sup>. Tuttavia in questi anni, anche coloro che erano più sensibili alla causa abolizionista, come Alexis de Tocqueville, difesero questa forma di giustizia, residuo di un'età feudale, come necessaria per il mantenimento dell'ordine pubblico<sup>58</sup>.

A tal proposito, il celebre militante Victor Schoelcher, che sarebbe divenuto il simbolo dell'abolizione della schiavitù nelle colonie, ricordava nel 1833 che

le planteur, maître souverain sur son habitation, est là, tout à la fois, accusateur, juge et bourreau. Personne n'a le droit de lui demander compte, il est tout puissant; l'administration elle-même, imbue des préjugés coloniaux, ne veille pas à l'exécution du peu de lois faites en faveur des esclaves; et celui d'entre eux qui aurait le malheur de porter plainte, pauvre, isolé, faible et méprisé, serait sûr d'avance de succomber en justice devant son redoutable adversaire, et d'expier bientôt sous un joug rendu plus cruel par l'insolence de son inutile tentative<sup>59</sup>.

Per quanto riguardava inoltre le poche garanzie giurisdizionali delle quali godevano i neri, continuava il politico parigino: «Les articles de lois qui favorisent les colons sont rigoureusement exécutés; mais les rares dispositions où le législateurs paraît s'être souvenu des esclaves, ne sont pas moins outrageusement méconnues par les maîtres que scandaleusement négligées par les autorités»<sup>60</sup>.

Uno dei motivi principali per i quali i padroni esercitavano il loro diritto di punire era proprio la repressione del reato di avvelenamento di uomini e animali, del quale spesso erano accusate donne schiave o nere libere: «Besides armed revolt and *marronage*, women also engaged in poisoning as a form of resistance»<sup>61</sup>. Tale reato aveva un chiaro carattere politico e simbolico in quanto tutti i colpevoli di veneficio appartenevano alla popolazione servile dell'isola, al punto che è stato considerato un «crimine di classe»<sup>62</sup>. I coloni, da parte loro, lo percepivano come un atto rivoluzionario e un proprietario di piantagione, il 4 settembre 1823, sostenne che i neri, di qualunque condizione, che ricorrevano a questo mezzo erano paragonabili ai carbonari in Europa, in quanto si associavano segretamente e tramavano contro l'ordine costituito<sup>63</sup>.

Fino all'inizio del XVIII secolo il timore dei bianchi di essere avvelenati dai loro schiavi non era molto diffuso nelle Antille francesi, mentre tra Sette e Ottocento si sviluppò una credenza che vedeva nell'avvelenamento di uomini e bestiame la forma più comune di resistenza praticata dagli schiavi con l'ausilio, soprattutto nel rifornimento delle sostanze tossiche, dei liberi di colore. Secondo la retorica dei coloni, i neri avevano appreso nelle loro terre d'o-



rigine le conoscenze necessarie per avvelenarli, motivati dalla voglia di vendetta, per provocare la rovina del padrone o semplicemente spinti dall'istinto. Non a caso la professione di farmacista fu vietata ai neri poiché avrebbe permesso loro di accedere a medicine e pozioni utilizzabili per l'avvelenamento dei coloni e del loro bestiame<sup>64</sup>. Il veneficio, dunque, rappresentava, nella realtà sociale delle Antille francesi, in particolare della Martinica, un reato simbolico ma allo stesso tempo ambiguo: da un lato esso indicava una forma embrionale di resistenza all'ordinamento schiavista, dall'altro servì da pretesto per i coloni nella creazione di un nemico interno.

Il reato era percepito come particolarmente pericoloso al punto che fu necessario utilizzare mezzi straordinari per la sua repressione, in quanto i tribunali ordinari, secondo un'opinione diffusa nella classe dominante coloniale, con procedure lente e articolate, non potevano garantirne la soppressione:

il est donc nécessaire – si leggeva nel preambolo della legge istitutiva – de les poursuivre avec une célérité qui, en assurant leur punition, puisse frapper d'une terreur salutaire ceux qui seraient tentés de les imiter; Que la mesure la plus prompte et la plus efficace à employer pour parvenir à ce but est l'établissement d'une Cour prévôtale<sup>65</sup>.

Le leggi che attribuivano ai tribunali ordinari la repressione di tale delitto furono sospese e al loro posto fu stabilita una *Cour prévôtale*, la cui giurisdizione si estendeva su tutta la colonia della Martinica, che si sarebbe recata nei luoghi stessi del crimine, esercitando una giustizia itinerante. La Corte era composta da un *prévôt*, che la presiedeva, da un luogotenente della gendarmeria, da un commissario comandante del quartiere, da

un luogotenente commissario e da due notabili della stessa zona, nominati dal presidente della Corte, oltre che dal procuratore del re e da un cancelliere (art. 3).

Il governatore dell'isola designava il procuratore del re e il *prévôt*, scelto tra gli ufficiali dell'esercito, il quale aveva a disposizione la gendarmeria e la forza pubblica e poteva far arrestare gli accusati, qualora esistessero gravi indizi. L'art. 17 stabiliva che sia i testimoni che gli imputati sarebbero stati interrogati separatamente, secondo quanto previsto dell'ordinanza del 1670. Nel caso in cui i testimoni fossero schiavi, le lettere di convocazione venivano inviate ai loro padroni i quali erano responsabili della mancata comparizione in tribunale. Qualora uno schiavo fosse stato condannato a una pena che avrebbe privato per sempre dei suoi servizi il padrone, quest'ultimo avrebbe ricevuto un risarcimento in base all'ordinanza dell'11 aprile 1807, come avveniva anche nella Carolina del Nord<sup>66</sup>. Significativa poi, a tal riguardo, fu l'emanazione di un'ordinanza coloniale, da parte del Governatore della Martinica, François-Marie-Michel de Bouillé, il 14 dicembre 1827, relativa alle imposizioni fiscali, che prevedeva, ex art. 4, il risarcimento ai padroni per gli schiavi giustiziati<sup>67</sup>.

Secondo l'orientista Joseph-Elzéar Morenas questa regola era aberrante in quanto alcune sentenze della *Cour prévôtale* spesso riguardavano schiavi anziani, i quali, una volta condannati, avrebbero garantito ai loro padroni una cifra superiore al loro valore reale<sup>68</sup>. Secondo Morenas

on se tromperait fort, si l'on croyait que ces cruautés reposent sur quelque principe de justice ou sur quelque raison d'utilité générale; elles sont commandées par l'intérêt particulier des principaux colons, qui savent très-bien



Fioravanti

soustraire leurs esclaves coupables au pouvoir de la justice quand cela leur convient, et qui du reste s'inquiètent fort peu qu'un innocent périsse ou qu'un coupable échappe<sup>69</sup>.

In effetti la pratica delle espulsioni verso altre colonie francesi, in particolare il Senegal, o verso quelle spagnole del centro America, fu una soluzione di comodo per rimediare ai numerosi abbandoni di schiavi anziani o malati da parte dei propri padroni<sup>70</sup>.

L'art. 21, conformemente alla procedura penale d'*Ancien Régime*, in particolare all'ordinanza del febbraio 1724, prevedeva che sia l'avvelenamento sia il tentativo sarebbero stati puniti con la pena di morte. Anche i complici – compresi coloro che avevano fornito la sostanza tossica – sarebbero stati giudicati senza appello e condannati a morte o a pene afflittive, entro ventiquattro ore. La Corte, che *ex art.* 35 della legge istitutiva, sarebbe rimasta in funzione fino a quando le circostanze lo avrebbero reso necessario, esercitò le sue funzioni per cinque anni. Secondo gli studi più recenti, in questo periodo furono condannati più di cento imputati alla decapitazione e quasi altrettanti al carcere a vita, dopo essere stati frustati e marchiati<sup>71</sup>. Non era previsto l'impiego della ghigliottina ma si tornava, come durante l'*Ancien Régime*, al sistema dell'ascia, utilizzata da uno schiavo condannato a morte, che evitava in tal modo l'esecuzione della sentenza. Infine con l'ordinanza del 9 febbraio 1827, i coloni, ossessionati dall'insurrezione dei neri, ottennero il diritto di domandare l'espulsione dall'isola degli schiavi pericolosi, inviati ai lavori forzati in Africa. Tale decisione, presa con atto amministrativo utilizzato in numerose occasioni dal governo coloniale, si presentava come una tecnica

di difesa dell'ordine pubblico<sup>72</sup>. In ultima analisi, l'ordinamento coloniale ricorreva al pretesto razziale per fini politici e di ragion di Stato: «la hiérarchie des castes et la séparation radicale entre blancs et noirs est jugée indispensable au maintien de l'ordre public colonial»<sup>73</sup>.

Si può sostenere che fenomeni simili di individuazione di categorie o "classi" pericolose di individui si erano verificati in Europa nel corso dell'età moderna, in particolare nei confronti degli Ebrei i quali avevano subito l'accusa di essere avvelenatori di cristiani ed erano stati sospettati continuamente di organizzare complotti per prendere il potere<sup>74</sup>. Questo tipo di pregiudizio rimase presente in Europa, ma trovò un momento di massima espressione nella realtà coloniale, dove gli schiavi subirono una discriminazione razziale che nascondeva la volontà di mantenere l'ordine coloniale e la segregazione dei neri. L'ossessione della «macchinazione ordita contro la società cristiana»<sup>75</sup>, che aveva accomunato Ebrei, eretici, devianti e «visibilmente crudeli» nell'Europa moderna, si riversò verso gli schiavi nelle colonie francesi della Restaurazione<sup>76</sup>.

### 3. Rivolte e "complotti" in America centrale

Per comprendere l'istituzione del tribunale straordinario è opportuno inserirlo all'interno della situazione sociale delle Antille della Restaurazione. Già nel 1811, durante l'occupazione inglese, si era verificato in Martinica un "complotto" organizzato da liberi di colore e schiavi, che fu represso attraverso l'istituzione di un tribunale straordinario. Inoltre, lo stesso anno, si era

verificata una delle più grandi sollevazioni di schiavi nell'Île Bourbon, anch'essa sotto occupazione inglese<sup>77</sup>. Più in generale durante la prima metà dell'Ottocento furono numerosi i fenomeni di resistenza da parte di schiavi e liberi di colore influenzati dalla rivoluzione di Haiti<sup>78</sup>. Il *Conseil privé*, espressione del governo coloniale, dedicò infatti la sua attenzione principalmente a prevenire eventuali ribellioni e a controllare l'ingresso nella colonia di emissari del governo haitiano<sup>79</sup>.

Particolarmente significativo fu un episodio avvenuto tra l'ottobre e il novembre 1822, quando esplose una rivolta di schiavi in Martinica, nota come la *révolte des esclaves du Carbet*, repressa duramente nel sangue dall'esercito, composto sia da bianchi che da liberi di colore, e da una azione giudiziaria particolarmente severa ed esemplare. In particolare i liberi di colore, rappresentanti uno *status* intermedio tra i coloni e gli schiavi, appoggiarono le rivendicazioni dei bianchi contro le richieste di emancipazione dei rivoltosi<sup>80</sup>.

La rivolta iniziò il 12 ottobre 1822, quando una trentina di schiavi si riunirono per impadronirsi della cittadina di Saint-Pierre. In seguito all'uccisione di due padroni e al ferimento di sette, dopo un mese di scontri, gli insorti furono catturati dall'esercito. La sommossa, a differenza degli episodi coevi verificatisi negli Stati Uniti, vide contrapposti schiavi ribelli e liberi di colore arruolati per la repressione della rivolta. La partecipazione dell'esercito francese e di compagnie "miste" di bianchi e *gens de couleur*, contribuì all'isolamento dei circa trenta o quaranta schiavi ribellatisi. Subito dopo i primi arresti il governatore convocò la *Cour royale* per istruire la procedura. Con sentenza del 16 novembre 1822

gli schiavi, dopo essere stati sottoposti a tortura nel corso del processo, furono condannati a pene molto severe: ventuno condannati a morte e dieci ergastoli. La sentenza fu resa esecutiva il 19 dello stesso mese a Saint-Pierre<sup>81</sup>.

Le rivolte – insieme all'avvelenamento, ai suicidi, all'infanticidio<sup>82</sup>, alle evasioni, al *marronage* (fuga dalle piantagioni)<sup>83</sup> – rappresentavano una delle forme di resistenza alla schiavitù sviluppatesi già dal XVI secolo<sup>84</sup>. Esse – avvenute in particolare durante la Restaurazione in numerosi territori coloniali inglesi, spagnoli e francesi, come la Giamaica, Cuba, le isole Barbados o le Bermude – coincisero con il periodo più fiorente della storia della tratta francese, sebbene questa fosse stata abolita formalmente dopo il congresso di Vienna<sup>85</sup>.

Per quanto riguardava la repressione del *marronage* la legislazione era molto severa, non solo nelle colonie francesi, al fine di evitare la solidarietà tra neri e il "contagio" da parte delle colonie abolizioniste. Soprattutto dopo la soppressione della tratta da parte dell'Inghilterra nel 1808, si acuì la repressione contro gli schiavi fuggiaschi, diretti in particolare verso le colonie inglesi del centro America, e di coloro che li favorivano. Se l'*arrêté* coloniale del 9 luglio 1827, emanato dal governatore della Martinica, de Bouillé, prevedeva la pena di morte o i lavori forzati a vita per coloro che avessero tentato la fuga<sup>86</sup>, il 12 aprile 1830 un altro atto del governatore introdusse una ricompensa in denaro per coloro che avessero catturato un fuggitivo<sup>87</sup>. Ma fu soprattutto in seguito all'abolizione della schiavitù presso le vicine isole inglesi (Montserrat, Saint-Lucie, la Dominique, Antigua) che il fenomeno del *marronage*, già assai diffuso, aumentò considerevol-

mente, fino a riguardare, negli anni Trenta, migliaia di fuggiaschi che crearono comunità indipendenti nelle montagne delle isole caraibiche. In un *pamphlet* coevo di un proprietario terriero, dove si auspicava una rappresentanza per i coloni alla camera dei deputati e politiche economiche più attente alla situazione delle Antille, si chiedeva al governo francese di reclamare la restituzione degli schiavi riparati nelle colonie inglesi, che incoraggiavano la fuga della popolazione servile dalle isole francesi<sup>88</sup>.

In particolare in Martinica, nel clima di allarmismo causato dal timore di possibili rivolte e, soprattutto, di un crescente potere economico e sociale dei liberi di colore e di una loro "alleanza" con gli schiavi, l'amministrazione coloniale divenne ancora più rigida. Sebbene numerosi liberi di colore avessero partecipato alla soppressione della sommossa, essi continuavano ad essere percepiti dai coloni bianchi come naturali alleati degli schiavi e nemici del governo coloniale. Una testimonianza di rilievo di questa posizione è fornita da Pierre Dessalles, proprietario di piantagioni dell'isola, uno dei pochi creoli ad aver studiato<sup>89</sup>, secondo il quale i liberi di colore miravano a distruggere il sistema sociale e giuridico della Martinica non solo attraverso il loro potere economico ma anche con la somministrazione di sostanze letali. Paradigmatiche alcune lettere scritte da Dessalles, il quale dopo aver sottolineato l'importanza di mantenere l'ordinamento schiavista, deprecava che un abate avesse offerto la comunione a dei liberi di colore che sarebbero stati coinvolti poco dopo in un caso di veneficio<sup>90</sup>. A suo avviso «les gens de couleur, les nègres ne croient aux vérités de la religion, ils n'ont guère qu'une chose en vue et qui fait frémir; c'est la destruction des blancs et le renver-

sement du gouvernement»<sup>91</sup>. Pochi anni dopo, nel 1825, continuava a stigmatizzare negativamente l'alleanza tra schiavi e liberi di colore, coalizzati nel compiere il reato: «on croit que le poison actuel vient des gens libres, qui donnent de mauvais conseils aux esclaves»<sup>92</sup>.

Va sottolineato che il caso della Martinica assunse caratteristiche peculiari e diverse da quelle di altri territori americani che si trovarono ad affrontare problemi analoghi. Significativo è al riguardo il confronto con alcune vicende delle ex colonie inglesi<sup>93</sup>. Solo tre mesi prima della rivolta in Martinica, uno dei momenti più intensi della parabola delle lotte abolizioniste, nella South Carolina – dove il commercio degli schiavi era stato fin dalla sua fondazione una delle attività principali, formalizzato nel "codice della schiavitù" del 1690<sup>94</sup> – a Charleston, scoppiò una rivolta di schiavi, con l'appoggio e la solidarietà dei neri liberi. La comunità di questi ultimi nel distretto di Charleston era aumentata considerevolmente dalla fine degli anni Novanta del Settecento e giunsero, secondo un censimento del 1820, approssimativamente a tremilaseicento individui, ai quali si aggiungevano più di cinquantamila schiavi e diciannovemila bianchi. Anche in America i liberi di colore subivano discriminazioni di stampo razzista ed erano considerati come cospiratori<sup>95</sup>. Fu proprio uno di essi, Denmark Vesey, a guidare la rivolta – tra le più importanti dell'epoca – che coinvolse circa novemila schiavi e si concluse con trentacinque esecuzioni<sup>96</sup>. In South Carolina, come in tutti gli stati segregazionisti, all'odio razziale e di classe da parte dei bianchi nei confronti degli schiavi, considerati come pericolosi giacobini, si aggiungeva quello verso gli affrancati. Secondo un

articolo apparso nel 1822 a Charleston gli schiavi (*Negroes*) e i liberi di colore (*Free Blacks*) erano ugualmente pericolosi per l'ordine costituito. Entrambe le categorie erano considerate i nemici interni della società<sup>97</sup>.

the greatest and most deplorable evil with which we are unhappily afflicted. [...] Our Negroes are truly the *Jacobins* of the country; that they are the *anarchists* and the *domestic enemy*; the *common enemy of civilized society*, and the barbarians who would, if they could, become the destroyers of our race<sup>98</sup>.

Sempre negli Stati Uniti del Sud, in Louisiana, nel 1825 era stato pubblicato il Codice civile che, ex art. 35, distingueva lo stato delle persone in liberi, affrancati e schiavi, e ribadiva l'inferiorità razziale degli schiavi, considerati come beni<sup>99</sup>. A differenza, dunque, delle coeve insurrezioni avvenute negli Stati Uniti, in Martinica si verificò una insolita e temporanea alleanza tra bianchi e liberi di colore<sup>100</sup>.

Essa era dovuta alla particolare struttura sociale che si era andata definendo nei possedimenti francesi centro americani, dove fino agli inizi del XVIII secolo i neri liberi, non avendo subito discriminazioni significative, avevano sviluppato una tacita alleanza con i coloni. Tuttavia tra la prima metà del Settecento e l'inizio della Restaurazione una serie di atti normativi emanati sia in Francia che nelle Antille, contribuì alla creazione e al mantenimento di un ordinamento segregazionista<sup>101</sup>. Alcune ordinanze, solo per citare le più significative, limitavano la possibilità per neri e schiavi di portare armi o di vestirsi in maniera appariscente, in altre venivano indicati quali abiti potessero indossare gli individui di colore e si vietava ai coloni sposati con una nera di essere ufficiali o di avere un impie-

go nelle colonie<sup>102</sup>. Era vietato ai liberi di colore di esercitare la professione di farmacista o medico<sup>103</sup>, o di lavorare presso studi legali o notarili<sup>104</sup>. Una legislazione, dunque, che continuò fino alla metà degli anni Venti del XIX secolo, tesa a discriminare e a creare un ordinamento di carattere razzista e che comportò sia l'affermarsi di un conflitto tra neri e coloni sia l'emergere di forme di resistenza.

La storiografia degli ultimi anni si è impegnata a individuare le motivazioni che spinsero schiavi e liberi di colore a ribellarsi al dominio coloniale e razziale. In alcuni studi si è sostenuto che le rivolte degli inizi dell'Ottocento assunsero una dimensione diversa rispetto a quelle, altrettanto numerose, dei secoli precedenti. I tumulti avvenuti nel corso del XVII e XVIII secolo nelle Antille – come quelli che caratterizzano il Mediterraneo antico – guardavano più al passato che al futuro, idealizzando un mondo arcaico equilibrato e senza eccessi dove la schiavitù di tipo essenzialmente domestico non conosceva le atrocità del commercio di massa e della tratta degli schiavi<sup>105</sup>. Viceversa con la fine del XVIII secolo e dopo l'evento traumatico della rivoluzione haitiana, si sviluppò una maggiore coscienza negli schiavi e, soprattutto, presso i soggetti che avevano ottenuto la libertà.

La rivolta di *Mont Carbet*, che si inserisce in questa prospettiva, dimostra come, negli anni Venti dell'Ottocento, fossero frequenti i tentativi di sommossa da parte degli schiavi e fosse diffuso presso i coloni il timore di cospirazioni e complotti, alimentato anche dalle ripetute ribellioni avvenute in quegli anni nelle isole vicine, e dall'ossessione, presente anche in altre realtà coloniali americane, dell'avvelenamento dei bianchi da parte degli schiavi

o dei liberi di colore<sup>106</sup>. Si diffuse sia in Martinica che in Guadalupa, presso i coloni bianchi, un vero "teorema" del complotto, secondo cui i neri di ogni *status* erano pronti a capovolgere l'ordine coloniale: esso era funzionale al mantenimento del sistema segregazionista<sup>107</sup>. La vicenda del monte Carbet contribuì ad alimentare nelle Antille francesi il timore e a diffondere una vera psicosi riguardo al rischio di morte per avvelenamento, al punto che per ogni decesso di cui non si conosceva l'origine – si pensi ai numerosi casi attribuibili a malattie infettive come il colera – si attribuiva la responsabilità agli schiavi<sup>108</sup>.

#### 4. François-André Isambert e l'abolizione delle giurisdizioni straordinarie

Tra le numerose cause che sorsero in seguito all'attività delle Corti speciali in Martinica, ne è emersa una come paradigmatica. Si trattava di un processo nei confronti di una donna libera di colore, Marie-Louise Lambert, condannata dalla *Cour prévôtale* per il reato di avvelenamento<sup>109</sup>, difesa da François-André Isambert, uno dei principali rappresentanti della cultura giuridica liberale di metà Ottocento. Egli, avvocato presso il Consiglio del re e la Corte di cassazione, si distinse nella difesa di numerosi deportati di colore delle Antille francesi e più in generale in vicende di discriminazione razziale<sup>110</sup>.

Questo caso, rispetto ai numerosi processi analoghi avvenuti in Martinica negli anni Venti del XIX secolo, fu particolarmente importante in quanto riuscì, grazie soprattutto alla notorietà ed abilità di Isambert, a raggiungere un pubblico molto

vasto di giuristi, politici e giornalisti. Tale fu l'eco ottenuta, che esso contribuì all'abolizione della *Cour prévôtale*, suscitando le proteste dei creoli che vedevano limitata l'autonomia delle giurisdizioni coloniali.

Il processo iniziò nel 1823 per il tentativo di avvelenamento compiuto da una schiava di nome Marie-Claire, ai danni della propria padrona, *madame* Buée, una creola domiciliata a Saint-Pierre, in complicità con Joseph, schiavo di *monsieur* La Tuilleire. Marie-Claire fu accusata di aver avvelenato Buée, la sua donna di servizio, altre persone e il bestiame. La schiava confessò il suo crimine ma sostenne che era stata consigliata da una amica, una donna libera di colore di nome Marie-Louise Lambert. Quest'ultima, chiamata di fronte alla giurisdizione straordinaria, sostenne che non aveva alcuna relazione con la schiava e che non aveva mai acquistato il veleno utilizzato da quest'ultima, ma il farmacista chiamato a testimoniare non venne mai ascoltato. La sentenza della *Cour prévôtale* stabilì la pena di morte per l'imputata paragonando il crimine da lei compiuto al parricidio: «la Cour [...] condamne la nommée Marie Claire à être conduite par l'exécuteur des hautes œuvres sur la place ordinaire des exécutions, et là, comme coupable du crime de parricide, puisqu'elle a attenté aux jours de sa maîtresse, y avoir le poing droit et la tête tranchés»<sup>111</sup>. Lo schiavo Joseph, invece, considerato uno strumento passivo nelle mani di Marie-Claire, fu prosciolto, anche in ragione della sua giovane età, e rinviato alla disciplina del proprio padrone, ricorrendo ancora una volta a una forma di giustizia privata. Marie-Louise, invece, fu condannata a essere marchiata, frustata e imprigionata a vita in quanto presunta complice<sup>112</sup>.

Secondo l'ordinamento coloniale quest'ultima non aveva diritto alla difesa, tuttavia Isambert scrisse una memoria di carattere difensivo da inviare al Consiglio del re<sup>113</sup>. A suo parere la *costituzione* coloniale, basata principalmente sul *Code noir* del 1685 e sulle successive ordinanze regie, era stata vanificata – «*mis hors la loi*»<sup>114</sup> – dalla legislazione locale<sup>115</sup>. Inoltre la procedura prevista dalla legge istitutiva della *Cour prévôtale* era rapida, senza garanzie e non prevedeva difensori e pubblicità durante il processo. Nello scritto si evidenziava che le accuse rivolte all'imputata non avevano trovato conferma, ma la Corte non si era pronunciata né per la sua innocenza né per la sua colpevolezza e aveva optato per un «*mezzo termine, qui ne pouvait satisfaire ni la société, ni la justice*», dichiarando la donna «*fortement soupçonnée d'avoir conseillé l'empoisonnement et fourni le poison*»<sup>116</sup>. Egli ricordava che la sentenza si basava su una molteplicità di fonti del diritto tipica del sistema giuridico francese d'*Ancien Régime*, ancora in vigore presso le colonie, in particolare sull'editto del 3 febbraio 1724, che prevedeva la pena di morte per la partecipazione al reato di avvelenamento. La Corte tuttavia optò per il carcere a vita, avendo, come sottolineava Isambert, dei dubbi sulla colpevolezza dell'imputata. In base all'art. 21, titolo XXV dell'*ordonnance criminelle* del 1670, ripreso dall'ordinanza istitutiva della *Cour prévôtale* del 1822, la sentenza doveva essere eseguita lo stesso giorno della sua emanazione. Il 20 agosto 1823 la Corte stabilì che

Quant à la négresse libre Marie-Louise Lambert, d'après les violens soupçons qui pèsent sur elle, la Cour la condamne à être conduite par l'exécuteur au pied de l'échafaud pour y être fouettée et marquée, et être ensuite conduite sur le conti-

ment de la France, pour y être enfermé à perpétuité dans une maison de réclusion<sup>117</sup>.

La sentenza, sebbene la condannata a morte avesse ritirato le accuse di complicità, venne eseguita e Lambert fu frustata e trasferita in Francia nel carcere di Rennes. Successivamente Isambert presentò un ricorso in Cassazione che, tuttavia, fu respinto il 25 agosto 1826, in quanto la legge istitutiva della *Cour prévôtale* non lo prevedeva: «*d'après l'établissement des Cours prévôtales sous l'empire de la Charte, la voie de cassation n'était ouverte aux termes de la loi du 20 décembre 1815*»<sup>118</sup>.

Tuttavia l'ordinamento coloniale basato sulla legislazione d'*Ancien Régime*, consentiva di rivolgersi direttamente al sovrano per la revisione o la revoca della sentenza. I motivi che avevano spinto il legislatore a prevedere tale possibilità erano, agli occhi di Isambert, evidenti:

dans l'ancienne procédure criminelle, le débat n'est ni oral, ni public; point de jury qui prononce sur l'impression résultant des débats; les juges souverains se décident d'après des preuves écrites et muettes; l'erreur sur le fond aussi bien que sur la forme est facile à reconnaître aujourd'hui comme à l'époque du jugement<sup>119</sup>.

Nel suo scritto Isambert evocò, come aveva fatto altre volte, la figura di Jean Calas come esempio di un innocente condannato dalla giustizia dei Parlamenti in base ai pregiudizi dell'epoca e, di fronte a questi arbitri, esaltava la superiore equità della giustizia regia, ricordando che «*la justice est la première dette de la souveraineté*»<sup>120</sup>. Egli sottopose al governatore dell'isola e al procuratore del re alcune violazioni di legge avvenute durante il processo: la Corte non aveva competenza sulle persone libere; la sentenza era nulla sia perché non



era stata accompagnata da dibattito sia perché il semplice sospetto non poteva servire di base ad alcuna pena afflittiva o infamante e non era suscettibile di esecuzione immediata; infine la pena della frusta era illegale. Inoltre ricordò che il *Conseil supérieur* era stato istituito in Martinica proprio per ridimensionare il potere militare e delle giurisdizioni speciali.

Prima della Rivoluzione francese non erano esistite nell'isola giurisdizioni straordinarie, considerate inutili in quanto la procedura penale prevista dal testo del 1670 funzionava già *prévotement*. La sola differenza era che l'ordinanza di Luigi XIV prevedeva due gradi di giudizio, mentre quella del 1822 uno solo. Secondo Isambert, la giustizia aveva bisogno dei suoi tempi e delle sue formalità che le giurisdizioni straordinarie non permettevano. «Mieux vaudrait – continuava laconicamente – exécuter militairement le coupable, sur le lieu du délit, sans forme de procès; du moins on ne profanerait pas la justice»<sup>121</sup>. Secondo l'avvocato «à l'ignorance où sont dans les colonies les magistrats de professions des vrais principes des lois»<sup>122</sup>, si aggiungeva quella «absolue» dei giudici militari e, in particolare, del governatore, il quale non aveva colto la possibilità di reprimere legittimamente il reato di avvelenamento basandosi sulla già poco garantista ordinanza del 1670 e sulle altre leggi penali di antico regime vigenti ancora nelle colonie:

Si le gouverneur avait été éclairé, il aurait vu qu'il n'y avait d'autre différence que la voie d'appel; mais quand on réfléchit que la Cour royale ne recommence pas l'instruction et n'entend pas les témoins, qu'elle ne procède qu'à un nouvel interrogatoire, et peut prononcer un arrêt de mort en trois jours; était-ce la peine de déroger à l'ordre des juridictions?<sup>123</sup>

Ad avviso della difesa, l'ordinanza del 1670, la *lettre patente* del 3 novembre 1789 registrata nelle colonie e una sentenza della Corte di cassazione del 7 dicembre 1822 prevedevano che l'accusato avesse diritto a una difesa. Secondo Isambert era evidente che, se l'imputata avesse avuto un difensore e se il dibattito fosse stato pubblico, sarebbe stata assolta. Per quanto riguardava invece la mancanza della pubblicità, la prima e la principale garanzia per gli accusati, non era sufficiente appellarsi a quanto previsto dall'ordinanza del 1670, poiché questa era stata modificata nella colonia da un *arrêté spécial* del 9 brumaio anno XII (1° novembre 1803)<sup>124</sup>. La donna, dunque, doveva essere liberata poiché la condanna a suo carico era stata decisa solo in base a un sospetto (*véhémentement soupçonnée*, secondo l'espressione della Corte), basato sulla sola dichiarazione della coimputata.

Si ces juges ne pouvaient acquérir la conviction de la culpabilité de Marie-Louise Lambert, ils devaient la mettre en liberté et ne pas rétablir, sous une autre forme, l'abominable torture si justement abolie par Louis XVI en 1779, après avoir été introduite dans la colonie, le 20 décembre 1674, par un arrêté du Conseil supérieur<sup>125</sup>.

Per quanto riguardava infine l'esecuzione immediata della sentenza, Isambert riportò una dichiarazione regia del 5 maggio 1750, di carattere interpretativo, che ordinava agli ufficiali del Parlamento di Rouen di non rendere esecutive immediatamente le sentenze poiché avrebbero privato il sovrano della facoltà di concedere provvedimenti di clemenza. Respinto il ricorso in Cassazione, Isambert nel settembre del 1826 presentò a nome della sua assistita una richiesta al Consiglio del re affinché il processo, svoltosi di fronte alla



giurisdizione penale straordinaria della Martinica, fosse riesaminato: «ce faisant, que la sentence rendue le 20 août 1823, et l'exécution qui s'en est suivie seront et demeureront rétractées»<sup>126</sup>, ma tale richiesta trovò solo una parziale risposta in quanto la pena fu ridotta a venti anni di reclusione.

Tuttavia, come è stato osservato, «this defeat was also in some ways a victory»<sup>127</sup>, in quanto attirò l'attenzione di giuristi e intellettuali. Le giurisdizioni speciali introdotte in Martinica avevano già destato alcune perplessità da parte della cultura giuridica liberale e, dopo la vicenda legata al processo Lambert, le critiche si accentuarono, in particolare attraverso numerosi interventi apparsi sulla *Gazette des tribunaux* e interrogazioni presentate alle due camere. In seguito alle proteste avvenute in Francia e all'opposizione sollevata in dottrina contro questa forma di giustizia d'eccezione, il ministro della marina Christophe Chabrol<sup>128</sup> con un decreto del 10 novembre 1826 (ricepito in Martinica da un'ordinanza locale del 28 febbraio 1827)<sup>129</sup> sopprime la *Cour prévôtale* e con un'ordinanza del 4 luglio 1827 fu introdotta presso le Antille francesi la pubblicità dei dibattiti e un avvocato d'ufficio per gli schiavi incriminati<sup>130</sup>. Poco dopo, durante il governo del moderato Jean-Baptiste de Martignac, il nuovo ministro della marina e delle colonie, il liberale Jean-Guillaume Hyde de Neuville, con l'ordinanza del 24 settembre 1828 vietò la reintroduzione di tribunali straordinari o giurisdizioni marziali, ad eccezione del periodo dello stato d'assedio. L'art. 297 del titolo IV, *De la Cour prévôtale*, prevedeva infatti che «Lorsque la colonie aura été déclarée en état de siège, ou lorsque sa sûreté intérieure sera menacée, il pourra être établi une Cour pré-

vôtale»<sup>131</sup>, ma la Corte sarebbe rimasta in funzione per un periodo non superiore ai sei mesi. Un'altra ordinanza regia del 29 ottobre 1828, *ex art.* 5, introdusse il codice penale metropolitano in Martinica e in Guadalupa<sup>132</sup>. Anche in Guyana, il 21 dicembre dello stesso anno, furono stabilite alcune garanzie concernenti l'organizzazione dell'ordine giudiziario e l'amministrazione della giustizia, in particolare, *ex art.* 3, il principio del giudice naturale; l'art. 7 inoltre prevedeva l'introduzione dei cinque codici napoleonici<sup>133</sup>. Tuttavia la maggioranza delle cause che vedevano accusati gli schiavi, rimasero sotto la disciplina dell'ordinanza del 1670<sup>134</sup> e i proprietari di piantagioni, rappresentati nel *Conseil privé*, continuarono a chiedere la reintroduzione di una *Cour prévôtale* per la repressione del reato di avvelenamento<sup>135</sup>.

#### *Considerazioni conclusive*

Durante la Restaurazione e gli inizi della Monarchia di luglio la Francia intraprese una politica di riforme miranti da un lato a rendere il diritto e la giustizia coloniale coerenti con i principi previsti dalle *Charte*, dall'altro a mantenere i neri in una posizione di discriminazione e inferiorità giuridica e sociale. Dalle ricerche condotte, in accordo con la più recente storiografia francese e anglosassone, è emerso che questo periodo non fu, come è stato sostenuto tradizionalmente, una fase preparatoria all'abolizione della schiavitù, ma un momento in cui, con il coinvolgimento del Ministero della marina e delle colonie, si auspicava una revisione e applicazione del *Code noir* del 1685<sup>136</sup>.

- <sup>1</sup> Abbreviazioni: *Archives Nationales* di Parigi (AN); *Archives Nationales d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence* (ANOM); *Archives départementales de la Martinique* di Fort-de-France (ADM); J.-B. Duvergier, *Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglements, Avis du Conseil d'État de 1788 à 1824*, Paris, 1834-1845 (Duvergier, *Collection*); *Code de la Martinique*, 8 voll., Saint-Pierre 1767-1822 (*Code de la Martinique*); M.-L.-E. Moreau de Saint-Méry, *Loix et Constitutions des colonies françaises de l'Amérique sous le vent*, 6 voll., Paris, 1784-1790 (Moreau de Saint-Méry, *Loix et Constitutions*).
- <sup>2</sup> Cfr. J.-M. Carbasse, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, Paris, Puf, 2009, pp. 154 ss.; B. Garnot, *Histoire de la justice. France, XVI<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle*, Paris, Gallimard, 2009, pp. 210 ss.
- <sup>3</sup> Sulla *police* nell'ancien régime e sulla sua funzione disciplinare cfr. M. Foucault, *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)*, Paris, Gallimard/Seuil, 2004, in particolare *Leçon du 29 mars 1978*, pp. 319 ss.; sul punto si veda P. Napoli, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris, Découverte, 2003.
- <sup>4</sup> Secondo *Il dizionario giuridico/Dictionnaire juridique*, a cura di G. Tortora, Milano, Giuffrè, 1994, *ad vocem*.
- <sup>5</sup> R. Martucci, *Il modulo inquisitorio nelle «ordonnances» francesi da Colbert alla Costituente*, in «La Leopoldina», 1990, pp. 247-248.
- <sup>6</sup> J.-M. Carbasse, *Histoire du droit pénal* cit., p. 155; F. Gaveau, *De la sûreté des campagnes. Police rurale et demandes d'ordre en France dans la première moitié du XIX<sup>e</sup> siècle*, in «Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies», n. 2, 2000, pp. 53-76.
- <sup>7</sup> Ancora valido A. Esmein, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, Paris, Larose et Forcel, 1882, pp. 177 ss.; ora si veda D. Salas, *Du procès pénal*, Paris, Puf, 1992; A. Laingui, Introduzione a *Code Louis*, vol. II, *Ordonnance criminelle*, Milano, Giuffrè, 1996; J.-M. Carbasse, *Histoire du droit pénal* cit., pp. 208 ss.; P. Cipolla, *La giustizia della spada. Origini e ideologia dell'Ordonnance criminelle, 1670*, Prefazione di N. Picardi, Roma, Aracne, 2011.
- <sup>8</sup> Cfr. L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffrè, 1988.
- <sup>9</sup> J.-P. Royer et al., *Histoire de la justice en France du XVIII<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Paris, Puf, 2010, pp. 469 ss.
- <sup>10</sup> Si veda, per i territori spagnoli, J.-M. Lafon, *Justices d'exception napoléoniennes, militaire et civile, dans l'Espagne occupée: l'exemple de l'Andalousie (1810-1812)*, in «Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies», n. 2, 2009, pp. 69-87; più in generale R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1980; C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Firenze, Le Monnier, 2010, pp. 115 ss.; P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 31 ss.
- <sup>11</sup> AN, BB/3/169.
- <sup>12</sup> Cfr. A. Paillet, *Les Cours prévôtales (1816-1818)*, in «Revue des Deux Mondes», LXXXI, 1911, t. IV, pp. 123-149; D.P. Resnick, *The White Terror and the Political Reaction after Waterloo*, Cambridge, Harvard University Press, 1966, pp. 83-99; P. Alvazzi del Frate, *Il giudice naturale. Prassi e dottrina in Francia dall'ancien régime alla Restaurazione*, Roma, Viella, 1999, pp. 187 ss.; L. Lacchè, *La Libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002; Royer et al., *Histoire de la justice* cit., pp. 626 ss.; J. M. Donovan, *Juries and the Transformation of Criminal Justice in France in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2010, pp. 55 ss.
- <sup>13</sup> Si vedano le considerazioni di un magistrato monarchico parigino favorevole a un inasprimento delle pene e alla soppressione delle garanzie giudiziarie per il reato di ribellione, *Cours Prévôtales. Motifs de quelques amendements qu'il paraît utile de proposer au projet de loi présenté*, Paris, s.e., 1815.
- <sup>14</sup> Royer et al., *Histoire de la justice* cit., pp. 626 ss., pp. 619 ss.
- <sup>15</sup> Cfr. J. Harsin, *The Escape to Vincennes. Public Narratives and Political Meanings in the Ex-Ministers' Trial of 1830*, in «French Historical Studies», n. 2, 2009, pp. 251-278; sull'evoluzione costituzionale dell'impeachment si veda A. Buratti, *Due momenti del costituzionalismo angloamericano: la progressiva definizione delle sanzioni costituzionali tra strutture intellettuali e lotta politica*, in «Diritto Pubblico Comparato Europeo», n. 2, 2009, pp. 981-1001.
- <sup>16</sup> Espressioni del colonnello Véreux, riportate da Royer et al., *Histoire de la justice* cit., p. 626.
- <sup>17</sup> Garnot, *Histoire de la justice* cit., p. 243.
- <sup>18</sup> Sulla giustizia penale straordinaria e sulle commissioni militari si veda l'ampia documentazione archivistica in AN, BB/3/167 à 177.
- <sup>19</sup> Paillet, *Les Cours prévôtales* cit., p. 130.
- <sup>20</sup> Come ricordato in *ivi*, p. 139; ma anche Martucci, *Il modulo inquisitorio* cit., pp. 245-246.
- <sup>21</sup> Paillet, *Les Cours prévôtales* cit., pp. 127-128.
- <sup>22</sup> Royer et al., *Histoire de la justice* cit., p. 629 e n.
- <sup>23</sup> Paillet, *Les Cours prévôtales* cit., pp. 140 ss.; si vedano le statistiche fornite dal ministero della giustizia nel 1818, AN, BB/3/123-125.
- <sup>24</sup> Paillet, *Les Cours prévôtales* cit., pp. 134-135.

- <sup>25</sup> AN, BB/3/166.
- <sup>26</sup> «L'accusé, ou la partie civile, qui succombera, sera condamnée aux frais envers l'État et envers l'autre partie».
- <sup>27</sup> AN, BB/3/166; vi è anche una memoria di un avvocato del 26 giugno 1816: *Mémoire pour le sieur Besnard, négociant à Rennes, traduit à la Cour prévôtale comme prévenu d'avoir fait partie d'une bande armée, dont le but était de renverser le Gouvernement, et d'avoir recruté cette bande*.
- <sup>28</sup> Cfr. *Procès des vingt-huit individus prévenus d'avoir participé aux mouvements insurrectionnels qui ont éclaté dans le département du Rhône, dans les premiers jours de juin 1817*, Lyon, 1817.
- <sup>29</sup> In esecuzione degli articoli 386, 2, 19, 20, 22, 36, 56 del Codice penale e dell'art. 368 del Codice di procedura penale.
- <sup>30</sup> *Ex artt. 87, 91, 12, 26, 36 e 55 Cod. pen. e art. 368 di quello di procedura*.
- <sup>31</sup> AN, BB/3/166.
- <sup>32</sup> AN, BB/3/168.
- <sup>33</sup> *Mont-Saint-Michel, Maison centrale de détention et de déportation. État des individus condamnés à la déportation pour délits politiques et pour crime*, in *ivi*.
- <sup>34</sup> Secondo Royer et al., *Histoire de la justice* cit., p. 628.
- <sup>35</sup> Significativo che in uno dei pochi saggi analitici sul tema – Paillet, *Les Cours prévôtales* cit. – non vi sia alcun riferimento alla realtà coloniale; anche nella monumentale opera di Royer et al., *Histoire de la justice* cit., pp. 626 ss., nell'ampia bibliografia sulle *Cours prévôtales*, manca ogni riferimento alle colonie e in particolare alle Antille francesi.
- <sup>36</sup> Tra la vastissima bibliografia, fondamentale il riferimento a O. Le Cour Grandmaison, *De l'indigénat. Anatomie d'un «monstre juridique»: le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français*, Paris, Découverte, 2010.
- <sup>37</sup> *Ordonnance du Roi, sur les vénéfices et poison*, in *Code de la Martinique*, vol. I, pp. 215-222.
- <sup>38</sup> *Ordonnance du Gouverneur administrateur portant création d'une Cour prévôtale pour la répression des crimes d'empoisonnement*, in *Code de la Martinique*, vol. VIII, pp. 356-363; il testo manoscritto si trova anche in ADM, *Cour royale de la Martinique*, 10 settembre 1820 - 30 novembre 1825, ff. 99-106. Cfr. Y. Debbasch, *Opinion et droit. Le crime d'empoisonnement aux îles pendant la période esclavagiste*, in «Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer», LI, 1963, pp. 137-188.
- <sup>39</sup> Su Donzelot, il quale sarebbe stato sostituito da François-Marie-Michel de Bouillé il 18 dicembre 1826, cfr. ANOM, Fonds ministeriels, EE. 722/46, *Dossier François-Xavier Donzelot*; si veda anche la voce *Donzelot (François-Xavier, comte)*, in *Dictionnaire biographique des Généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814)*, Paris, G. Saffroy, 1934, vol. I, p. 366; F. Thésée, *Le général Donzelot à la Martinique. Vers la fin de l'Ancien régime colonial (1818-1826)*, Paris, Karthala, 1997.
- <sup>40</sup> ANOM, Fonds ministeriels, Série géographique, Martinique, Carton 52, dossier 430 e 431.
- <sup>41</sup> Cfr. J. Savage, *Between Colonial Facts and French Law: Slave Poisoners and Provostial Court in Restoration-Era Martinique*, in «French Historical Studies», n. 4, 2006, pp. 565-594.
- <sup>42</sup> Martucci, *Il modulo inquisitorio* cit., pp. 233-313.
- <sup>43</sup> Savage, *Between Colonial Facts and French Law* cit., p. 576.
- <sup>44</sup> Nel 1780 fu abolita la *question préparatoire*, poi nel 1788, la *question préalable*; sul punto si veda, almeno, Carbasse, *Histoire du droit pénal* cit., pp. 389 ss.
- <sup>45</sup> Cfr. M. Tanger, *Les Juridictions coloniales devant la Cour de cassation (1828-1848)*, Préface de B. Cotte, Paris, Economica, 2007, dove tuttavia si riportano alcuni casi di schiavi che riuscirono ad adire le vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti; A. Lauba, *L'accès à la Cour de cassation des esclaves et des libres de couleur: l'élargissement du principe de gratuité de la justice (monarchie de Juillet)*, in «Les Cahiers poitevins d'Histoire du droit», III, 2011, pp. 239-257.
- <sup>46</sup> D. Paton, *No Bond but the Law. Punishment, Race and Gender in Jamaican State formation, 1780-1870*, Durham (N.C.), Duke University Press, 2004; J. Robertson, *A 1748 "Petition of Negro Slaves" and the Local Politics of Slavery in Jamaica*, in «William and Mary Quarterly», LXVII, 2010, pp. 319-346.
- <sup>47</sup> Debbasch, *Opinion et droit* cit., pp. 137-188; P. Pluchon, *Nègres et Juifs au XVIII<sup>e</sup> siècle. Le racisme au siècle des Lumières*, Paris, Karthala, 1984, pp. 178 ss.; Savage, *Between Colonial Facts and French Law* cit., p. 570; C. Jallamion, *Le justicier domestique: le droit du patron sur les esclaves*, in B. Durand, M. Fabre, M. Badji, Lille (sous la direction de), *Le juge et l'outre-mer*, Publications du Centre d'Histoire Judiciaire, 2010, vol. V, pp. 217-229; C. Oudin-Bastide, *La dialectique entre justice domestique des maîtres et justice publique du roi (Guadeloupe, Martinique, XVII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles)*, in «Droits», n. 51, 2010, pp. 75-90.
- <sup>48</sup> Cfr. L. Nuzzo, *La colonia come eccezione. Un'ipotesi di transfer*, in «Rechtsgeschichte», VII, 2006, pp. 52-58.
- <sup>49</sup> Jallamion, *Le justicier domestique* cit., p. 217.
- <sup>50</sup> *Selections on Women's Rights from Frederick Douglass' Paper*, in *Narrative of the Life of Frederick Douglass. An American Slave (1845)*, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 119 ss.
- <sup>51</sup> F. Douglass, *Autobiografia di uno schiavo*, Roma, Savelli, 1978, p. 42.
- <sup>52</sup> F. Chauleau, *Etude sur la condition servile à la Martinique (1635-1848). Contribution à l'étude de l'ineffectivité juridique*, Thèse Droit, Paris, 1964, p. 178.
- <sup>53</sup> Si veda ampiamente Y. Debbasch, *Au cœur du "gouvernement des es-*

## Fioravanti

- claves": la souveraineté domestique aux Antilles françaises (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles), in «Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer», n. 266, 1985, pp. 31-53.
- <sup>54</sup> Oudin-Bastide, *La dialectique* cit., pp. 75 ss.
- <sup>55</sup> Ivi, p. 85.
- <sup>56</sup> Cfr. N. Schmidt, *La France a-t-elle aboli l'esclavage? Guadeloupe, Martinique, Guyane (1830-1935)*, Paris, Perrin, 2009, p. 52.
- <sup>57</sup> Jallamion, *Le justicier domestique* cit., pp. 217 ss.
- <sup>58</sup> A. de Tocqueville, *Sur l'esclavage*, Arles, Actes Sud, 2008, p. 41.
- <sup>59</sup> V. Schœlcher, *De l'esclavage des noirs et de la législation coloniale*, Paris, Paulin, 1833, p. 22; cfr. N. Schmidt, *Victor Schœlcher et l'abolition de l'esclavage*, Paris, Fayard, 1994.
- <sup>60</sup> Schœlcher, *De l'esclavage des noirs* cit., p. 22.
- <sup>61</sup> B. Moitt, *Women and Slavery in the French Antilles, 1635-1848*, Bloomington, Indiana University Press, 2001, p. 139.
- <sup>62</sup> Debbasch, *Opinion et droit* cit., p. 152.
- <sup>63</sup> D. Paton, *Punishment, Crime, and the Bodies of Slaves in Eighteenth-Century Jamaica*, in «Journal of Social History», XXXIV, 2001, p. 936; Id., *Witchcraft, Poison, Law, and Atlantic Slavery*, in «William and Mary Quarterly», LXIX, 2012, pp. 235 ss.
- <sup>64</sup> Il regolamento coloniale dell'11 novembre 1823 vietava «à tous les gens de couleur libres ou esclaves, d'exercer d'une manière quelconque la pharmacie; de vendre ou distribuer aucune drogue ou remèdes secrets, à peine de poursuites extraordinaires» (art. 39); cfr. *Règlement sur l'exercice de la pharmacie dans la Colonie, 11 novembre 1823*, in ADM, Série U, Justice, 2U, *Cour royale de la Martinique*, 10 septembre 1820 - 30 novembre 1825, ff. 232-239; si veda anche il *Règlement* del 13 giugno 1828, *ivi*, novembre 1825 - settembre 1832, ff. 97v-98.
- <sup>65</sup> *Ordonnance du Gouverneur administrateur portant création d'une Cour prévôtale pour la répression des crimes d'empoisonnement*, in *Code de la Martinique*, vol. VII, p. 356.
- <sup>66</sup> Cfr. L.M. Friedman, *A History of American Law*, New York, Yale University Press, 1985, pp. 85 ss.
- <sup>67</sup> *Ordonnance de M. le Gouverneur du 14 décembre 1827, relative aux Impositions*, in ADM, *Cour royale de la Martinique*, novembre 1825 - septembre 1832, f. 71.
- <sup>68</sup> J.-E. Morenas, *Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial, contenant l'origine de la traite, son progrès, son état actuel*, Paris, Firmin Didot, 1828, p. 323; si stima che uno schiavo, nella seconda metà del XVIII secolo, valesse tra le mille e le duemila lire, A. Girault, *Principes de colonisation et de législation coloniale*, Paris, Larose, 1927, vol. I, p. 221.
- <sup>69</sup> Ivi, p. 329.
- <sup>70</sup> Cfr. Schmidt, *La France a-t-elle aboli l'esclavage?* cit., pp. 60 ss.
- <sup>71</sup> Secondo J.-E. Morenas le condanne a morte emanate dalla *Cour prévôtale* furono seicento (*Précis historique* cit., p. 324), mentre la recente ricostruzione di G. Leti parla di 118 condannati a morte e 90 condannati all'ergastolo (*L'empoisonnement aux Antilles françaises à l'époque de l'esclavage (1724-1848)*, in P. Hrodej (sous la direction de), *L'esclave et les plantations. De l'établissement de la servitude à son abolition. Un hommage à Pierre Pluchon*, Rennes, Pur, 2008, p. 224).
- <sup>72</sup> Y. Debbasch, *Opinion et droit* cit., p. 184; ora si dispone della fondamentale e originale opera di M.W. Gachem, *The Old Regime and the Haitian Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 135 ss.
- <sup>73</sup> J.-F. Niort, *La condition des libres de couleur aux Iles du Vent (XVIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècle): ressources et limites d'un système ségrégationniste*, in «Cahiers Aixois d'Histoire des Droits de l'Outre-Mer Français», n. 2, 2004, p. 85.
- <sup>74</sup> Sul caso degli Ebrei a Roma nel XVIII secolo si veda M. Caffiero, *Gli ebrei avvelenatori. Una polemica nella Roma del Settecento tra economia e ideologia*, in D. Balani, D. Carpaneto, M. Roggero (a cura di), *Dall'origine dei Lumi alla Rivoluzione. Scritti in onore di Luciano Guerci e Giuseppe Ricuperati*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008, pp. 105-123; sullo status degli Ebrei nella società cristiana premoderna si veda ampiamente D. Quagliani, «*Christianis infesti*». Una mitologia giuridica dell'età intermedia: l'ebreo come 'nemico interno', in P. Costa (a cura di), *I diritti dei nemici*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 38, 2009, pp. 201-224; ma anche Id., *Nell'autobiografia dell'uomo europeo*, in F. Migliorino (a cura di), *Scarti di umanità. Riflessioni su razzismo e antisemitismo*, Genova, Il Melangolo, 2010, pp. 37-46.
- <sup>75</sup> M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012, p. 302.
- <sup>76</sup> P. Pluchon, *Vaudou, sorciers, empoisonneurs. De Saint-Domingue à Haïti*, Paris, Karthala, 1987, pp. 143 ss.; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- <sup>77</sup> Cfr. F. Vergès, *L'homme prédateur. Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps*, Paris, Albin Michel, 2011, pp. 107 ss.
- <sup>78</sup> Sul punto si veda R. Blackburn, *The American Crucible. Slavery, Emancipation and Human Rights*, London-New York, Verso, 2011, in particolare *Haiti and the Idea of Revolution*, pp. 246 ss.
- <sup>79</sup> Cfr. Schmidt, *La France a-t-elle aboli l'esclavage?* cit., pp. 111 ss.
- <sup>80</sup> F. Thésée, *La Révolte des esclaves du Carbet à la Martinique (octobre-novembre 1822)*, in «Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer», n. LXXX, 1993, pp. 551-584; G. Manceron, *Marianne et les colonies. Une introduction à l'histoire coloniale de la France*, Paris, Découverte, 2003, p. 84;

- R.H. Schloss, *Sweet Liberty. The Final Days of Slavery in Martinique*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2009, pp. 93-99.
- <sup>81</sup> Thésée, *La Révolte des esclaves* cit., pp. 568 ss.
- <sup>82</sup> E. Dorlin, *Les espaces-temps des résistances esclaves: des suicidés de Saint-Jean aux marrons de Nanny Town (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, in «Tumultes», n. 27, 2006, pp. 37-51.
- <sup>83</sup> Cfr. G. Debien, *Les esclaves aux Antilles françaises (XVII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, Fort-de-France, Société d'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974, pp. 411 ss.; A. Gautier, *Les sœurs de Solitude. La condition féminine dans l'esclavage aux Antilles du XVII<sup>e</sup> au XIX<sup>e</sup> siècle*, Paris, Éd. Caribéennes, 1985, pp. 227 ss.; K. Wilson, *The Performance of Freedom: Maroons and the Colonial Order in Eighteenth-Century Jamaica and the Atlantic Sound*, in «William and Mary Quarterly», n. 1, 2009, pp. 45-86; S. Hahn, *The Political Worlds of Slavery and Freedom*, Cambridge, Harvard University Press, 2009, pp. 24 ss.; L.A. Lindsay, *Il commercio degli schiavi*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 113 ss.; Vergès, *L'homme prédateur* cit., pp. 129 ss.
- <sup>84</sup> Debien, *Les esclaves aux Antilles françaises* cit., pp. 393 ss.
- <sup>85</sup> Cfr. H. Vignaux, *Esclavage et rébellion. La construction sociale des Noirs et des Mulâtres (Nouvelle Grenade - XVII<sup>e</sup> siècle)*, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 115.
- <sup>86</sup> *Arrêté qui prononce des peines afflictives contre les esclaves s'évadant de la Colonie et contre tous individus qui favoriseraient leurs evasions*, in ADM, Série U, Justice, 2U, *Cour royale de la Martinique*, novembre 1825 - septembre 1832, ff. 56-56v.
- <sup>87</sup> *Arrêté du Gouvernement en Conseil concernant les primes à accorder pour l'arrestation des esclaves fugitifs*, in ivi, f. 164.
- <sup>88</sup> P. de Saint-Aurèle, *Du droit des Colonies françaises à une représentation réelle*, Paris, Guiraudet, 1832, pp. 39-40.
- <sup>89</sup> Secondo G.-G. Marion, *Le Code civil en Martinique: de l'influence du climat*, in J.-F. Niort (sous la direction de), *Du Code noir au Code civil, Jalons pour l'histoire du droit en Guadeloupe*, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 255.
- <sup>90</sup> P. Dessalles, *La Vie d'un colon à la Martinique au XIX<sup>e</sup> siècle, Correspondance 1808-1834*, présentée par H. de Frémont, s.l., 1980, p. 91 (4 luglio 1823).
- <sup>91</sup> *Ibidem*.
- <sup>92</sup> Ivi, p. 143 (18 febbraio 1825).
- <sup>93</sup> Cfr. Friedman, *A History of American Law* cit., pp. 85 ss.
- <sup>94</sup> Cfr. H.A. Johnson, *American Legal and Constitutional History. Cases and Materials*, San Francisco-London, University Press of America, 1994; P. Finkelman, *American Legal History*, Oxford, Oxford University Press, 1991, pp. 39-40; A. Gallay, *The Indian Slave Trade. The Rise of the English Empire in the American South, 1670-1717*, New Haven and London, Yale University Press, 2002; J.H. Elliott, *Imperi dell'Atlantico. America britannica e America spagnola, 1492-1830*, Torino, Einaudi, 2010, pp. 154-155.
- <sup>95</sup> Cfr. G.P. Rawick, *Lo schiavo americano dal tramonto all'alba. La formazione della comunità nera durante la schiavitù negli Stati Uniti*, Milano, Feltrinelli, 1973, pp. 139 ss.; J. Thornton, *L'Africa e gli Africani nella formazione del mondo atlantico (1400-1800)*, Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 371 ss.
- <sup>96</sup> Cfr. R.S. Starobin (ed.), *Denmark Vesey. The Slave Conspiracy of 1822*, Englewood Cliffs (NJ), Prentice Hall, 1970; A. Portelli (con A. Accardo), *Spia nel campo nemico: lo schiavo domestico come nemico interno*, in Id., *La linea del colore. Saggi sulla cultura afroamericana*, Roma, Manifestolibri, 1994, pp. 59-75; L.A. Walker, S.R. Silverman, *A Documented History of Gullah Jack Pritchard and the Denmark Vesey Slave Insurrection of 1822*, New York, E. Mellen Press, 2000, pp. 29 ss.; D.B. Davis, *Inhuman Bondage. The Rise and Fall of Slavery in the New World*, Oxford, Oxford University Press, 2006, pp. 221 ss.; J. O'Neil Spady, *Power and Confession: On the Credibility of the Earliest Reports of the Denmark Vesey Slave Conspiracy*, in «William and Mary Quarterly», n. 2, 2011, pp. 287-304.
- <sup>97</sup> Sulla categoria di domestic enemies a Saint-Domingue si è soffermato a lungo Chachem, *The Old Regime* cit., pp. 29 ss.
- <sup>98</sup> Documento riportato in Starobin (ed.), *Denmark Vesey* cit., p. 137; d'ora in avanti, i corsivi nelle citazioni sono degli autori citati.
- <sup>99</sup> T.N. Ingersoll, *Slave Codes and Judicial Practice in New Orleans, 1718-1807*, in «Law and History Review», n. XIII, 1995, pp. 23-62.
- <sup>100</sup> E. Ginzburg Migliorino, *L'emancipazione degli Afroamericani. Il dibattito negli Stati Uniti prima della guerra civile*, Milano, Angeli, 1989, pp. 10 ss.
- <sup>101</sup> «The fear of slave violence had always been a fundamental ingredient of the slave order», Blackburn, *The American Crucible* cit., p. 248.
- <sup>102</sup> *Ordre du roi* del 7 dicembre 1733, in Moreau de Saint-Méry, *Loix et Constitutions* cit., vol. III, p. 282.
- <sup>103</sup> *Arrêt de règlement du Conseil du Cap* del 20 gennaio e 11 maggio 1758 che impediva a schiavi e liberi di colore la preparazione di droghe; *Ordonnance* del 30 aprile 1764 che vietava loro di esercitare la medicina e la chirurgia; sul punto si veda L. Elisabeth, *La société martiniquaise aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles (1664-1789)*, Paris, Karthala, 2003, pp. 80 ss.; Niort, *La condition des libres de couleur* cit., pp. 72 ss.; R.H. Schloss, *The February 1831 Slave Uprising in Martinique and the Policing of White Identity*, in «French Historical Studies», n. 2, 2007, p. 210.
- <sup>104</sup> *Arrêt du Conseil souverain de la Martinique*, del 9 maggio 1765.
- <sup>105</sup> K.R. Bradley, *Slavery and Rebellion in the Roman World, 140 B.C.-70 B.C.*, Bloomington, Batsford, 1989, in particolare il cap. I, *Slave Resistance in the New World*, pp. 1-17.



## Fioravanti

- <sup>106</sup> Cfr. C.V.H. Maxwell, "The Horrid Villainy": Sarah Bassett and the Poisoning Conspiracies in Bermuda, 1727-30, in «Slavery and Abolition», n. 3, 2000, pp. 48-74; Savage, *Between Colonial Facts and French Law* cit., pp. 565-594; Id., "Black Magic" and White Terror: Slave Poisoning and Colonial Society in Early 19<sup>th</sup> Century Martinique, in «Journal of Social History», n. 3, 2007, pp. 635-662; Leti, *L'empoisonnement aux Antilles* cit., pp. 209-227.
- <sup>107</sup> Niort, *La condition des libres de couleur* cit., pp. 94 ss.
- <sup>108</sup> Debbasch, *Opinion et droit* cit., pp. 143 ss.; Leti, *L'empoisonnement aux Antilles* cit., p. 211.
- <sup>109</sup> Si vedano i documenti manoscritti conservati presso l'ADM, Série U, *Justice*, 7U, *Cour prévôtale*, 1822-1826.
- <sup>110</sup> Cfr. M. Fioravanti, *Le préjugé de la couleur. François-André Isambert et l'administration de la justice aux Antilles françaises pendant la Restauration*, in «Les Cahiers poitevins d'Histoire du droit», n. IV, 2012, in corso di stampa.
- <sup>111</sup> *Séance tenue au bourg du Lamentin le 20 août 1823*, in ADM, Série U, *Justice*, 7U, *Cour prévôtale*, 1822-1826, ff. non numerati.
- <sup>112</sup> Ivi.
- <sup>113</sup> Oltre la sentenza su Marie-Louise Lambert, si vedano gli altri numerosi giudizi della *Cour prévôtale* per il reato di avvelenamento riportati in *ivi* (per es. 27 novembre 1822; 1° luglio 1823; 9 aprile 1823).
- <sup>114</sup> *Séance tenue au bourg du Lamentin le 20 août 1823*, in ADM, Série U, *Justice*, 7U, *Cour prévôtale*, 1822-1826, ff. non numerati; ma anche F.-A. Isambert, *Au roi en son Conseil. Requête pour Marie-Louise Lambert, négresse libre de la Martinique, détenue dans la maison centrale de Rennes*, Paris, Duvergier, 1827, p. 3.
- <sup>115</sup> Cfr. V.V. Palmer, *Essai sur les origines et les auteurs du Code noir*, in «Revue internationale de droit comparé», n. 1, 1998, pp. 111-140; G. Bigot, *Esclavage*, in D. Alland, S. Rials (sous la direction de), *Dictionnaire de la culture juridique*, Paris, Puf, 2003, pp. 638-642; G. Patisso, *Le droit des esclaves. I codici neri del 1685 e del 1724 nei territori della nuova Francia*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 14, 2007, pp. 43-62; L. Sala-Molins, *Le Code noir ou le calvaire de Canaan*, Paris, Puf, 2007 (ed. or. 1987); J.-F. Niort, *Homo servilis. Essai sur l'anthropologie et le statut juridique de l'esclave dans le Code noir de 1685*, in «Droits», n. 50, 2009, pp. 120-141.
- <sup>116</sup> ADM, Série U, *Justice*, 7U, *Cour prévôtale*, 1822-1826.
- <sup>117</sup> *Ibidem*.
- <sup>118</sup> Isambert, *Au roi en son Conseil* cit., p. 36.
- <sup>119</sup> Ivi, pp. 9-10.
- <sup>120</sup> Ivi, p. 10.
- <sup>121</sup> Ivi, p. 14.
- <sup>122</sup> Ivi, p. 3.
- <sup>123</sup> Ivi, p. 18.
- <sup>124</sup> *Arrêté du Grand-Juge, supplémentaire au mode de procédure à suivre par le tribunal spécial (9 brumaire an XII - 1° novembre 1803)*, in *Code de la Martinique*, vol. IV, pp. 637-638.
- <sup>125</sup> Isambert, *Au roi en son Conseil* cit., p. 29.
- <sup>126</sup> Ivi, p. 34.
- <sup>127</sup> Savage, *Between Colonial Facts and French Law* cit., p. 589.
- <sup>128</sup> Pari di Francia, Christophe Chabrol de Crousol fu ministro della marina e delle colonie dal 4 agosto 1824 al 3 marzo 1828 e ministro delle finanze dall'8 agosto 1829 al 18 maggio 1830; cfr. G. Antonetti, *Les ministres des Finances de la Révolution française au Second Empire. Dictionnaire biographique (1848-1870)*, Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2007, vol. II, pp. 235-252.
- <sup>129</sup> *Ordonnance portant suppression de la Cour prévôtale, du 28 février 1827*, in ADM, Série U, *Justice*, 7U, *Cour prévôtale*, 1822-1826; si veda anche ADM, *Cour royale de la Martinique*, novembre 1825 - septembre 1832, ff. 48-49.
- <sup>130</sup> *Ordinanza del 4 luglio 1828*, in *Code de la Martinique*, vol. VIII, p. 391.
- <sup>131</sup> *Ordonnance du Roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances*, in Duvergier, *Collection* cit., vol. XXVIII, p. 375.
- <sup>132</sup> Cfr. ADM, *Cour royale de la Martinique*, novembre 1825 - septembre 1832, f. 110v.-111.
- <sup>133</sup> *Recueil de lois, décrets et arrêtés concernant les colonies publié par le ministère de la marine et des colonies*, Paris, s.e., 1881, p. 2.
- <sup>134</sup> Savage, *Between Colonial Facts and French Law* cit., pp. 590 ss.
- <sup>135</sup> ADM, Série K, *Conseil privé*, 5K 6, f. 100, *Mémoire de M. Rivière dans lequel il demande la création d'un tribunal spécial pour la répression du crime d'empoisonnement, 5 octobre 1829*.
- <sup>136</sup> Schmidt, *La France a-t-elle aboli l'esclavage?* cit., pp. 15 ss.